

**TRIBUNALE DI LUCCA**

*Sezione lavoro*

VERBALE UDIENZA DI DISCUSSIONE

**SENTENZA CONTESTUALE**

*(ARTT. 281 SEXIES, 420, 429 C.P.C.)*

GIUDICE: Dott. Luigi Nannipieri

Causa iscritta al 427 / 2014

promossa da

**MAZZA LAURA** (C.F. MZZLRA69D60E715C)

**VIOLI CHIARA** (C.F. VLICHR63R44B832N)

**BIAGI MARCELLA** (C.F. BGIMCL60B47E715U)

**FRATINI ILARIA** (C.F. FRTLRI64D59E715C)

**ANDREONI FIORELLA** (C.F. NDRFLL60D45B648Z)

(Avv. LEUZZI STEFANO)

**ricorrenti**

**contro**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA  
RICERCA - M.I.U.R.**

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.)**

**convenuti**



N 427 /2014 R.G.

## TRIBUNALE DI LUCCA

Sezione lavoro

### VERBALE DI UDIENZA

All'udienza del 26/02/2015 dinanzi al giudice Nannipieri sono comparsi : l'Avv. LEUZZI STEFANO per parte ricorrente, l'Avv. QUARTA in sostituzione dell'Avv. GORGONI per l' INPS.

Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, visto l'art. 420 c.p.c. invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.

I procuratori delle parti concludono come in atti. L'Avv. Quarta produce copia sentenza n. 555/2014 del Tribunale di Lucca.

Al termine della discussione il giudice pronunzia sentenza ex art. 420, 429 c.p.c., **dando lettura del dispositivo e della motivazione che seguono.**





**REPUBBLICA ITALIANA**  
**In nome del Popolo Italiano**  
***Tribunale di Lucca Sezione lavoro***

Il giudice Dott. Luigi Nannipieri  
ha pronunciato, ex artt. 281 *sexies*, 420, 429 c.p.c. la seguente

**S E N T E N Z A**

***Motivi della decisione***

**1.** Le domande non possono trovare accoglimento.

Trattandosi di dipendenti pubblici assunti dopo il 2000, in regime di TFR, trova applicazione l'art. 26, comma 19 della legge 448/1998 ed il D.P.C.M. attuativo 20 dicembre 1999 (in aderenza all'accordo quadro tra ARAN ed associazioni sindacali) e quindi le "trattenute" trovano giustificazione nella necessità, evidenziata in tali normative, di mantenere comunque la parità retributiva con i dipendenti assunti in precedenza

(vedi art. 26 legge 448/1998: "Norme di interpretazione autentica, di utilizzazione del personale scolastico e trattamento di fine rapporto.

...

*19. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 2, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si provvede, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, a disciplinare l'accantonamento, la rivalutazione e la gestione dell'1,5 per cento dell'aliquota contributiva relativa all'indennità di fine servizio prevista dalle gestioni previdenziali di appartenenza da destinare alla previdenza complementare del personale che opta per la trasformazione dell'indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto, nonché i criteri per l'attribuzione ai fondi della somma di cui al comma 18. Con il medesimo decreto si provvederà a definire, ferma restando l'invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini pensionistici, gli adeguamenti della struttura retributiva e contributiva conseguenti all'applicazione del trattamento di fine rapporto, le modalità per l'erogazione del trattamento di fine rapporto per i periodi di lavoro prestato a tempo determinato nonché quelle necessarie per rendere operativo il passaggio al nuovo sistema del personale di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335.*

vedi inoltre il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri - 20/12/1999 , n. 495700  
- Gazzetta Uff. 15/05/2000 , n.111:

*Art.1*

*Tribunale di Lucca - Sezione Lavoro*



*Trattamento di fine rapporto.*

...

2. *A decorrere dalla data dell'opzione prevista dall'art. 59, comma 56, della legge n. 449 del 1997 ai dipendenti che transiteranno dal pregresso regime di trattamento di fine servizio, comunque denominato, al regime di trattamento di fine rapporto non si applica il contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base retributiva previsto dall'art. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. La soppressione del contributo non determina effetti sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali.*

3. *Per assicurare l'invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali dei dipendenti nei confronti dei quali si applica quanto disposto dal comma 2, la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso e contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e dell'applicazione delle norme sul trattamento di fine rapporto, ad ogni fine contrattuale nonchè per la determinazione della massa salariale per i contratti collettivi nazionali.*

4. *Per garantire la parità di trattamento contrattuale dei rapporti di lavoro, prevista dall'art. 49, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, ai dipendenti assunti dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, si applica la disciplina prevista dai commi 2 e 3.*

Come correttamente osservato dal Tribunale di Trieste, con sentenza in data 13 marzo 2014 (nella causa N. 385/2013 R.G.) :

"Ebbene, dal complesso delle fonti sopra riportate emerge, innanzitutto, che i lavoratori in regime di TFR non subiscono una "ritenuta", in senso tecnico, del 2,5% della retribuzione lorda (calcolato sull'80% della retribuzione stessa), bensì una riduzione o decurtazione, in pari misura, della retribuzione medesima. E la differenza non è meramente nominalistica, bensì assume rilievo dirimente ai fini di comprendere l'estraneità a tale profilo disciplinare dei principi espressi da Corte Cost. 223/2013 con riferimento alla diversa ipotesi dei lavoratori originariamente assoggettati al regime dell'indennità di buonuscita ... nel caso di specie, non si tratta di un prelievo sulla retribuzione, operato a titolo di rivalsa (e funzionale all'accantonamento del trattamento spettante al lavoratore al termine del rapporto), prelievo dunque operato con funzione soddisfacente di un'obbligazione gravante sul soggetto passivo del prelievo medesimo, secondo lo schema tipico della "ritenuta", bensì di una riduzione tout court della retribuzione lorda ... la citata decurtazione del 2,5% che subiscono i lavoratori in regime di TFR, prevista sia dall'articolo 6, comma 2, del citato Accordo Nazionale Quadro, sia dall'articolo 1, comma 3, del citato D.P.C.M. (sia in base alle previsioni dell'articolo 2, comma 6, della legge 335 del 1995 che indica la necessità di apportare i "conseguenti adeguamenti della struttura retributiva e contributiva" del personale assoggettato al sistema del TFR, demandando un tanto alla contrattazione collettiva



nazionale, sia in base alle previsioni dell'articolo 26, comma 19, della legge 448 del 1998 che, del pari, ha indicato la necessità di prevedere “ferma restando l’invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini pensionistici, gli adeguamenti della struttura retributiva e contributiva conseguenti all'applicazione del trattamento di fine rapporto”), trova la sua ratio, esplicitata, del resto, nelle fonti testé indicate, nell'esigenza di “assicurare l’invarianza della retribuzione complessiva netta”, assumendo così, secondo quanto sottolinea anche parte resistente, natura lato sensu perequativa della retribuzione complessiva netta tra lavoratori assoggettati al sistema di TFR (che non subiscono, perciò, la ritenuta del 2,5% a titolo di contributo previdenziale obbligatorio di cui all'art. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e all'art. 37 del d.p.r. 1032/1973, applicabile solo nell'ambito del sistema dell'indennità di buonuscita) e lavoratori assoggettati al sistema dell'indennità di buonuscita (che, viceversa, per l'appunto, subiscono la predetta ritenuta) .... Le conclusioni che precedono non sono, con tutta evidenza, suscettibili di essere scalfite in relazione alle, eventualmente erronee, qualificazioni operate dal datore di lavoro nella redazione dei prospetti paga in ordine alla decurtazione della retribuzione di cui si discorre (in alcuni casi, con riferimento alla decurtazione del 2,50%, si indica la voce “op. di prev./TFR”, v. doc. 2 ss. del fascicolo di parte ricorrente) laddove, nella sostanza, la sua determinazione sia corretta alla luce delle fonti normative e contrattuali sopra indicate, ciò che non è contestato .... Come sopra si è detto, il meccanismo di decurtazione della retribuzione complessiva lorda applicato nel passaggio al sistema del TFR alle retribuzioni lorde dei pubblici dipendenti che a tale sistema sono soggetti ha fonte, ratio e natura diverse rispetto a quelle della ritenuta del 2,5% della base retributiva, operata a titolo di contributo previdenziale obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dell'art. 37 del d.p.r. 1032/1973 (la coincidenza è solo il dato numerico della misura corrispondente, in entrambi gli istituti, al 2,5%), trovando, essenzialmente, giustificazione nel principio espresso, sia dalla fonte normativa primaria (art. 26, comma 19, della legge 448 del 1998) sia dalla fonte della contrattazione collettiva (Accordo Quadro Nazionale del 29 luglio 1999) dell’invarianza della retribuzione complessiva netta tra lavoratori assoggettati a sistema del TFR e lavoratori assoggettati a indennità di buonuscita ....”.

Né risultano fondati i dubbi di legittimità costituzionale prospettati da parte ricorrente: non è irragionevole e non lede alcun "diritto quesito" una normativa, quale quella richiamata, che, nell'introdurre per i soli neo-assunti (ovvero per coloro che, già assunti, volontariamente aderiscano) un nuovo regime dei trattamenti correlati alla fine del rapporto, abbia individuato dei meccanismi per garantire comunque la parità retributiva tra vecchi e nuovi assunti (vedi anche sul punto la recente sentenza della Corte Costituzionale 22 ottobre 2014 n. 244: *"il fatto che alcuni dipendenti delle pubbliche amministrazioni godano del trattamento di fine servizio ed altri del trattamento di fine rapporto è conseguenza del transito del rapporto di lavoro da un regime di diritto pubblico ad un regime di diritto privato e della gradualità che, con specifico riguardo agli istituti in questione, il legislatore, nell'esercizio della sua*



*discrezionalità, ha ritenuto di imprimervi ").*

Considerata la particolarità della vicenda, la presenza di orientamenti diversi nella giurisprudenza di merito, sussistono i motivi per compensare integralmente le spese di lite.

**P.Q.M.**

il Tribunale di Lucca in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione

- rigetta le domande;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite

Lucca, 26/02/2015

***IL GIUDICE***  
***Dott. Luigi Nannipieri***

